



COMUNE DI MONTECATINI TERME

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 58

SEDUTA DEL 30/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

In data 30 APRILE 2025 alle ore 18:16, nella Sala delle Adunanze del Palazzo Civico, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. All'appello risultano presenti i Signori:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
DEL ROSSO CLAUDIO	X		GIGLI FABIO	X	
RIPA GUIDO	X		MAGNANI SIMONE	X	
BRIZZI BARBARA	X		BARONCINI LUCA	X	
MACALUSO MARTINA		X	TONCELLI KARIM		X
FINIZZOLA MATTEO	X		SARTONI ALESSANDRO		X
MEI ALBERTO	X		FANUCCI EDOARDO	X	
GAGLIARDI SIMONE	X		BELLETTINI ANDREA		X
DALL'OLIO LORENZO	X		BONVICINI ANDREA	X	
BIAGINI SILIANA	X				

TOTALI PRESENTI n. 13 TOTALI ASSENTI n. 4

Sono presenti gli Assessori: BINI LUCA, CHELLI BEATRICE, GIANNINI ENRICO, SILVESTRI MARCO, ZUCCONI JESSICA

Presiede l'adunanza il Sign. GUIDO RIPA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Dott. Vincenzo Lissa, Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BIAGINI SILIANA, MAGNANI SIMONE, FANUCCI EDOARDO

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto.

Alla votazione risultano presenti i Signori:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
DEL ROSSO CLAUDIO	X		GIGLI FABIO	X	
RIPA GUIDO	X		MAGNANI SIMONE	X	
BRIZZI BARBARA	X		BARONCINI LUCA		X
MACALUSO MARTINA		X	TONCELLI KARIM	X	
FINIZZOLA MATTEO	X		SARTONI ALESSANDRO		X
MEI ALBERTO	X		FANUCCI EDOARDO	X	
GAGLIARDI SIMONE	X		BELLETTINI ANDREA		X
DALL'OLIO LORENZO	X		BONVICINI ANDREA	X	
BIAGINI SILIANA	X				

TOTALI PRESENTI n. 13 TOTALI ASSENTI n. 4

Esce definitivamente dall'aula il Consigliere Alessandro Sartoni, pertanto risultano presenti n. 13 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 650 dell'articolo 1 della Legge n. 14/2013 dispone che la TARI sia corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 prevede che la tariffa debba assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivo dei servizi accessori, Alia Servizi Ambientali S.p.A. è concessionaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in forza del Contratto di servizio stipulato con ATO Toscana Centro;
- con deliberazione G.C. n. 214/2022, il Comune di Montecatini Terme ha attivato il servizio accessorio denominato *‘accertamento, riscossione e contenzioso’*, che

include le attività funzionali al servizio di gestione della tariffa TARI; tale servizio è svolto da Alia Servizi Ambientali S.p.A. in forza delle previsioni del citato Contratto di Servizio;

- tale servizio ha avuto inizio con decorrenza 02/10/2023

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29/07/2020 con cui è stato approvato il Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI) e le successive modificazioni apportate con la deliberazione C.C. n. 88 del 28/06/2021, n. 30 del 05/04/2022, n. 139 del 22/12/2022 e n. 38 del 18/04/2023;

VISTO in particolare l'articolo 6 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che con Legge n. 481 del 1995 è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore;

CONSIDERATO che con l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'Autorità (ARERA) sono state attribuite anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» e preso atto degli innumerevoli provvedimenti dell'Autorità in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti;

RILEVATO CHE, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.04.2024 di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato per il biennio 2024-2025, per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani redatto dal Gestore del servizio integrato dei rifiuti ALIA Servizi Ambientali Spa, così come validato dall'Autorità di ambito ATO Toscana Centro;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2025 risultante dall'aggiornamento biennale (Allegato C) prevede un totale delle entrate tariffarie di euro **8.895.181,00** (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), di cui € 5.393.396,00 relative alle componenti del costo variabile ed € 3.501.785,00 relative alle componenti del costo fisso;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, confermare quelli determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2018, così come indicato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

RITENUTO opportuno determinare la ripartizione dei costi fissi ed i costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche, nella misura indicata nell'allegato "B" – parte integrante e sostanziale) stabilendo la percentuale di riduzione per raccolta differenziata da imputare alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 14 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi 659 e 660 Legge 147/2013 e recepite dal Regolamento comunale;

VISTE in particolare le agevolazioni previste dall'articolo 18 bis e dall'art. 19 del regolamento dell'Ente per l'applicazione della TARI che trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025 cap. 24686 'Agevolazioni TARI – Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona', Missione 12 programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04;

RILEVATO che le tariffe TARI proposte con le modalità stabilite dall'art. 1, comma 651, Legge 147/2013 sono state determinate sulla base del Piano Economico Finanziario come sopra approvato e della banca dati dei contribuenti, a copertura integrale dei costi del servizio, prendendo i coefficienti Ka stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche e fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/99, all'interno degli intervalli stabiliti dallo stesso decreto;

PRESO ATTO:

- dell'elaborazione del gettito potenziale massimo determinabile con le odierne tariffe TARI per l'anno 2025 effettuata con i software in dotazione al Gestore del servizio ALIA Servizio Ambientali Spa e trasmesso agli uffici ed acquisito al Prot. Gen. al n. 20346/2025;
- che la suddetta elaborazione risulta essere stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni risultanti dalla banca dati del Gestore;
- che il gettito previsto è stato calcolato applicando le odierne tariffe alle superfici tassabili e a gli elementi rilevanti per il calcolo di ciascuna categoria di utenza a tale data;
- che nella determinazione del gettito è stato tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste per legge e dal vigente Regolamento TARI comunali fra cui quella a favore delle utenze domestiche (UD) che praticano la raccolta differenziata, anche mediante conferimenti diretti presso i centri di raccolta;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili*

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO che:

- il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 17/02/2025;

SENTITA la Commissione Consiliare “Sviluppo Economico” nella riunione in data 29.04.2025;

RICHIAMATI i principi relativi alle competenze gestionali dei Responsabili indicati dal D.Lgs. n.165/2001 e dall'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 51 del 31/12/2024 che attribuisce al Segretario generale la responsabilità di tutti gli Uffici e Servizi dell'Ente ai sensi dell'art. 109 del Tuel;

VISTO il parere tecnico e contabile favorevole, reso, sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 5 del Regolamento dei controlli interni, dal Segretario generale in qualità di Responsabile dei servizi finanziari (allegato “D”), a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di delibera in oggetto (allegato "F");

CONSIDERATO il dibattito tenutosi sull'argomento, il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti;

EFFETTUATA la votazione palese, espressa per alzata di mano, della proposta di deliberazione, il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori, verifica e proclama il seguente risultato:

presenti: n. 13
astenuti: n. 0
votanti: n. 13
favorevoli: n. 10
contrari: n. 3 (Toncelli, Fanucci, Bonvicini)

D E L I B E R A

Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI DETERMINARE**, per l'anno 2025, le seguenti tariffe (espresse al netto del tributo provinciale TEFA):

Utenze domestiche anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TARIFFA FISSA (€/mq/annuo)	TARIFFA VARIABILE (€/annuo)
FASCIA A	1	1,51	140,66
FASCIA B	2	1,65	260,38
FASCIA C	3	1,79	332,20
FASCIA D	4	1,94	430,97
FASCIA E	5	2,06	433,96
FASCIA F	> 5	2,16	508,78

Utenze non domestiche anno 2025

Cod.	Attività Produttive	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,08	1,80
2	Cinematografi e teatri	1,13	1,87
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,28	2,11
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,01	3,32

Cod.	Attività Produttive	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)
5	Stabilimenti balneari	1,61	2,65
6	Esposizioni, autosaloni	1,33	2,17
7	Alberghi con ristorante	2,89	5,02
8	Alberghi senza ristorante	2,87	4,28
9	Case di cura e riposo	3,02	4,28
10	Ospedali	3,09	4,42
11	Uffici e agenzie	3,52	5,80
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,04	3,35
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,97	4,89
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,44	5,67
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,11	3,48
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,80	6,28
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,76	4,06
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,39	3,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,76	4,42
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,01	3,35
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,04	3,38
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,71	15,26
23	Mense, birrerie, hamburgerie	10,25	15,87
24	Bar, caffè, pasticceria	10,71	15,26
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,55	9,20
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,13	7,31
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,71	17,56
28	Ipermercati di generi misti	4,78	7,90
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,75	14,45
30	Discoteche, night club	3,02	5,42

2. DI DARE ATTO e STABILIRE:

- che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sono quelli determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2018, così come indicato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
- che la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze non domestiche e non domestiche) è stata determinata come indicato nell'allegato b) che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- che le agevolazioni previste dall'articolo 18 bis e dall'art. 19 del regolamento dell'Ente per l'applicazione della TARI, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025 cap. 24686 'Agevolazioni TARI – Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona', Missione 12 programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04;
- che le scadenze di pagamento delle rate relative all'anno 2025, stabilite dall'articolo 31 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, sono le seguenti: 30/04/2025, 31/08/2025 e 31/12/2025;
- che le tariffe TARI così approvate hanno efficacia dal 1° gennaio 2025 e saranno utilizzate dal gestore del servizio Alia Servizi Ambientali S.p.A. per il calcolo del conguaglio TARI in occasione del saldo annuale;

3. **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
4. **DI INVIARE**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Irena Magi – Funzionario E.Q. SETTORE FINANZIARIO, che ne ha curato l'istruttoria;
6. **DI DARE ATTO** che al presente provvedimento sono uniti n. 6 allegati:
 - Coefficienti tari (Allegato A);
 - Prospetto ripartizione costi tra utenze domestiche e non (Allegato B)
 - Prospetto piano economico finanziario (Allegato C)
 - Parere in merito alla regolarità tecnica (Allegato D);
 - Parere in merito alla regolarità contabile (Allegato E);
 - Parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato F);

IL PRESIDENTE

PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento;

ESPERITA la stessa, con l'ausilio degli scrutatori, si accerta:

presenti:	n. 13
astenuti:	n. 0
votanti:	n. 13
favorevoli:	n. 10
contrari:	n. 3 (Toncelli, Fanucci, Bonvicini)

PROCLAMA l'esito della votazione e,

D I C H I A R A

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Guido Ripa

Il Segretario Generale

Dott. Vincenzo Lissa
